



Ordinanza n. 123

Oggetto: misure contingibili e urgenti per la sicurezza urbana in occasione dei festeggiamenti del "Capodanno 2025".

IL SINDACO

Considerato che in occasione dell'imminente festività del Capodanno, è stato programmato per il giorno 31 dicembre un concerto del musicista Stewart Copeland, il cui palco sarà ubicato presso la Piazza Yenne/Largo Carlo Felice a Cagliari, che determinerà un considerevole afflusso di persone, rendendosi conseguentemente necessario adottare uno specifico provvedimento per rafforzare la sicurezza urbana in funzione dell'aumento della mobilità.

Considerato altresì che nelle piazze Garibaldi, Santa Croce e San Giacomo si svolgeranno rispettivamente i concerti live di The Highwayman Band, Smash Hits e Mr fantasy e seguenti Dj set e che presso il Bastione di S. Remy si svolgerà un'ulteriore attività di spettacolo.

Considerato che in base alle precedenti esperienze maturate in situazioni analoghe nella giornata della vigilia di capodanno è presumibile che possano verificarsi fenomeni caratterizzati da un consumo incontrollato di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in recipienti di vetro o metallo, tali da determinare potenziali situazioni di rischio per l'incolumità pubblica e per l'integrità fisica delle persone.

Preso atto, infatti, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, in quanto i suddetti contenitori possono costituire fonte di pericolo per la possibilità di essere utilizzati quale strumento atto ad offendere, oltre che risultare pericolosi qualora infranti.

Al fine di evitare possibili situazioni che minacciano l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, dovute ad un uso improprio dei contenitori di vetro e metallo, si rende opportuna una maggiore tutela in quelle aree che, per ubicazione, caratteristiche e consuetudini locali, possono, nelle ore immediatamente precedenti e successive al capodanno, diventare luogo di ritrovo collettivo, disponendo il divieto di introdurre, detenere o depositare contenitori in vetro o metallo così come il divieto di vendita di bevande contenute in contenitori di vetro e lattine.

Considerato che la salvaguardia della sicurezza urbana si configura quale attività la cui competenza è posta in capo al Sindaco nella veste di autorità di sanità locale ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 267/2000.


Ritenuto che il divieto di introduzione, detenzione e deposito di contenitori in vetro e metallo in quelle aree della città che possono diventare luogo di ritrovo come pure, il divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine, può essere disposto dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 nella sua veste di Ufficiale di Governo in quanto la misura è finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

Dalle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2025 nel centro storico, e

specificatamente nelle seguenti vie: via Roma, viale Trieste, via Pola, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Marche, via San Giovanni, Via Bacaredda, via S. Sonnino, via XX Settembre e in tutta l'area delimitata dalle medesime vie, come rappresentato nella planimetria allegata al presente provvedimento.



- a) il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;
- b) il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;
- c) in dette aree è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.

RACCOMANDA

Nell'intera città il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali di affezione.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative e penali, è punita con la sanzione amministrativa da 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e utilizzando ogni altro strumento idoneo.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale di Cagliari e alla Prefettura, ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione della presente ordinanza e del coordinamento con le Forze di Polizia dello Stato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Cagliari, 31.12.2024

Il Sindaco
Massimo Zedda